

Le pensioni dei liberi professionisti iscritti ad un albo

Farmacisti

Continuiamo nella pubblicazione delle schede relative alla previdenza dei liberi professionisti iscritti ad un albo.

E' un lavoro che ci impegnerà per parecchio tempo essendo le casse interessate ben 26.

Il testo delle schede, riordinato da Salvatore Martorelli, è stato tratto da una pubblicazione del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali <http://www.pensionielavoro.it/>

ENTE GESTORE - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti

Viale Pasteur 49 - 00144 ROMA - www.enpaf.it

I CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

La Cassa di previdenza dei farmacisti (ENPAF) – cui sono iscritti tutti i farmacisti iscritti all'ordine professionale - si alimenta con un contributo, adeguato annualmente sulla base dell'indice di inflazione indicato dall'ISTAT, pari per il 2020 a 4.578 euro.

Sono previste delle riduzioni del contributo previdenziale: domanda (riservate ai farmacisti disoccupati, iscritti contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) erogata dall'ENPAF e nel contempo non esercitano attività professionale) nella misura del 33,33%, del 50% o dell'85%, con proporzionale riduzione della pensione. La riduzione dell'85% per i disoccupati può essere conservata per massimo 5 anni contributivi complessivi, superato questo periodo l'iscritto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all'iscritto che non esercita attività professionale. È prevista una riduzione del 33,33% ovvero del 50% per gli iscritti titolari esclusivamente di pensione erogata da Ente di previdenza diverso dall'ENPAF e non esercitano attività professionale.

Per gli iscritti a partire dall'1 gennaio 2004 che esercitano attività professionale per la quale siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria e non abbiano redditi professionali esenti da contribuzione previdenziale, e quelli in condizione di disoccupazione involontaria è inoltre prevista la facoltà di versare un contributo di solidarietà del 3% in luogo della contribuzione previdenziale, fermo restando il versamento della quota di assistenza e di indennità maternità (28+9euro). Tale forma contributiva non è tuttavia utile all'iscritto per maturare il diritto alla pensione. La contribuzione di solidarietà non può essere mantenuta per più di 5 anni complessivi. Il contributo di solidarietà non è utile all'iscritto per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità, conseguentemente non è utile neanche ai fini della pensione ai superstiti. Il contributo di solidarietà non è oggetto di restituzione e non può essere reintegrato a quota intera. Il contributo non può essere trasferito ad altro Ente nell'ambito delle procedure di ricongiunzione né risulta utile ai fini della totalizzazione. Nel periodo in cui il soggetto versa il contributo di solidarietà matura la sola l'anzianità di iscrizione.

A partire dal 1995, è prevista la possibilità di versare un contributo annuo pari a 2 oppure 3 volte l'ammontare del contributo base intero, con proporzionale maggiorazione della pensione. La contribuzione doppia o tripla versata dal 2004 determina un ulteriore aumento dell'importo della pensione nella misura del 10% e del 15%. L'iscritto può scegliere di versare la contribuzione in misura doppia ovvero tripla in qualsiasi momento e revocare la sua scelta in qualsiasi momento.

Restituzione dei contributi

La restituzione dei contributi è prevista a favore degli iscritti all'Albo e all'ENPAF all'1 gennaio 1995 ovvero in data successiva, al compimento del 68° anno di età (fatto salvo adeguamento all'aspettativa di vita) che non abbiano maturato i requisiti di iscrizione e contribuzione utili ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. In questo caso, a domanda dell'interessato e previa cancellazione dall'Albo i contributi versati sono oggetto di restituzione. La contribuzione viene

restituita con decurtazione di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all'ENPAF, al valore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte (cioè il 12%), la somma così determinata è maggiorata dell'interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente. La restituzione dei contributi riguarda solo i contributi versati fino all'anno di competenza 2003, i contributi a partire da quelli di competenza dell'anno 2004 non vengono più restituiti.

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato ad alcune condizioni che, in via generale, sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di vecchiaia

Spetta all'età di 68 anni e 9 mesi sia per gli uomini che per le donne, con un minimo di 30 anni di iscrizione e contribuzione effettiva (di cui almeno 20 di attività professionale; tale condizione non è richiesta a coloro che al 31 dicembre 1994 avevano già compiuto i 45 anni di età; per questi soggetti il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994).

Il suddetto requisito anagrafico è soggetto agli adeguamenti alla cosiddetta speranza di vita (sulla base dei dati forniti dall'Istat), con una periodicità triennale (biennale dal 2019).

L'iscritto che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può spostare la decorrenza della pensione per un periodo che va da uno a dieci anni.

L'istituto, riservato agli iscritti, consente di ottenere un aumento dell'importo della pensione maturata alla data di decorrenza in relazione al numero di anni di procrastino prescelti. La domanda di procrastino dovrà essere presentata entro il mese di decorrenza della pensione.

Pensione di anzianità

È stata riconosciuta per il triennio 2013-2015, indipendentemente dall'età, con 42 anni di contribuzione (di cui almeno 20 di attività professionale). Dall'1 gennaio 2016 la pensione di anzianità è soppressa.

Pensione di invalidità

Spetta all'iscritto di età inferiore ai sessantotto anni (l'età è indicata sulla base del Regolamento attualmente vigente), il quale, a seguito di accertamento sanitario disposto dall'ENPAF, risulti inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale.

I requisiti assicurativi richiesti sono almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione effettive di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità. Ai fini dell'anzianità di iscrizione, la frazione d'anno inferiore o uguale a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a tale soglia vale quale intero anno.

La corresponsione della pensione di invalidità è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata. La pensione di invalidità conseguita sulla base di anzianità di iscrizione e contribuzione inferiore a venti anni vengono liquidate in proporzione al numero e alla

misura delle contribuzioni effettivamente versate, comunque rapportate a venti anni. Al titolare di pensione di invalidità del periodo compreso tra il sesto e il ventesimo anno di iscrizione non sarà consentito di avvalersi della relativa riduzione contributiva.

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere i requisiti assicurativi richiesti per la pensione di vecchiaia ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto

I superstiti beneficiari possono essere: il coniuge anche se separato, caso in cui se separato con "addebito" potrà ottenere la pensione ai superstiti solo se è già titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto; i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i nipoti (minorenni e a carico del dante causa), i genitori a carico del dante causa (in mancanza di coniuge, figli e nipoti), i fratelli e le sorelle inabili e a carico del dante causa (in mancanza anche dei genitori).

Quote spettanti

La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%; due fratelli o sorelle: 30%; tre fratelli o sorelle: 45%; quattro fratelli o sorelle: 60%; cinque fratelli o sorelle: 75%; sei fratelli o sorelle: 90%; sette fratelli o sorelle: 100%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all'intero ammontare della pensione del pensionato deceduto. Perde il diritto alla pensione il coniuge quando contrae nuove nozze, con decadenza efficace a partire dal primo giorno del mese successivo a quello il cui è avvenuto il matrimonio.

DECORRENZA E MISURA DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile, salvo procrastno. La pensione di anzianità, quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

Misura della pensione

La misura della pensione e' determinata dalla somma di tre quote.

A) Riferita all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1994. Sono stabilite due quote fisse per ogni anno di contribuzione:

- 178,00 euro annui per ciascuno dei primi 15 anni
- 125,00 euro per ogni anno dopo il 15° anno.

B) Riferita all'anzianità contributiva maturata dall'1 gennaio 1995 al 31 dicembre 2003, attraverso una quota fissa per ogni anno di contribuzione: 173,00 euro annui.

Tale importo è maggiorato, per ogni anno di contribuzione successivo al trentesimo, del 2,40%; per ogni anno mancante al compimento del trentesimo è ridotto di 1/30.

C) Riferita all'anzianità contributiva maturata a partire dall'1 gennaio 2004; quota fissa 263,00 euro per ogni anno di contribuzione.

Gli importi di pensione indicati sono adeguati alla variazione dell'indice Istat nella misura riconosciuta dall'Ente fino all'anno in corso e salvo eventuale riduzione disposta a norma dell'art. 21 del Regolamento dal 33 all'85% per contemporanea iscrizione ad altro ente obbligatorio o status di disoccupazione.

Assegno integrativo

Sulla pensione, in presenza dei prescritti requisiti, può essere corrisposta una maggiorazione a titolo di assegno integrativo nella misura dell'1% per ogni anno di iscrizione all'Ente antecedente il 1995, non coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, da calcolarsi sull'importo di pensione maturato al 31 dicembre 1994.

Il diritto all'assegno integrativo è subordinato all'esercizio per almeno quindici anni (entro il 31 dicembre 1994) di attività professionale in farmacia o in una delle attività professionali espressamente previste dalla vigente legislazione.

Differimento della pensione

In caso di differimento volontario del pensionamento da parte di un iscritto che in base alla previgente normativa abbia maturato entro la data del 31 dicembre 1991 il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità con il compimento del sessantesimo anno di età, l'importo della pensione viene maggiorato delle seguenti percentuali:

Anni di differimento	Maggiorazione	Anni di differimento	Maggiorazione
1	10%	6	75%
2	21%	7	91%
3	33%	8	108%
4	46%	9	126%
5	60%	10	145%

In caso di differimento volontario del pensionamento da parte di un iscritto che abbia maturato i requisiti pensionistici tra l'1 febbraio 2004 e il 31 gennaio 2013, l'importo della pensione viene maggiorato delle seguenti percentuali, reversibili:

Anni di differimento	Uomini	Donne
1	6,6%	6,3%
2	14%	13,2%
3	22,1%	20,9%
4	31,1%	29,5%
5	41,2%	39,2%
6	52,4%	50%
7	64,9%	62,3%
8	78,9%	76,3%
9	94,6%	92,4%
10	112,2%	110,9%

In caso di differimento volontario del pensionamento da parte di un iscritto che abbia maturato i requisiti pensionistici dall'1 febbraio 2013, l'importo della pensione viene maggiorato delle seguenti percentuali, reversibili:

Anni di differimento	Uomini	Donne
1	6,1%	6%
2	12,8%	12,6%
3	20,3%	19,9%
4	28,5%	27,9%
5	37,6%	36,9%
6	47,8%	46,9%
7	59,2%	58,2%
8	72,1%	71%
9	86,7%	85,6%
10	103,3%	102,3%

Cumulo gratuito

Dall'1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018, 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne dal 2019 fino alla fine del 2020 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);
- per inabilità;
- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla circolare 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata 'per formazione progressiva', con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

Previdenza.flash

Notizie e approfondimenti su Previdenza e Assistenza a cura della FNP CISL Lombardia

testi di Salvatore Martorelli e Paolo Zani



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"